

SCHEMA DI CONVENZIONE per la COLLABORAZIONE in MATERIA di PROTEZIONE CIVILE e SUPPORTO alla POLIZIA LOCALE.

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, nella Casa Comunale di Succivo, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) dott. _____, nato a _____, il _____, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio del Comune di Succivo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù di decreto Sindacale di nomina n. ____ del _____, e perciò in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, CF / partita IVA n. _____;
- 2) Sig. _____, nella qualità di Presidente, e legale rappresentante dell'organizzazione di Volontariato denominata " _____", con sede in _____ (____), alla via _____, n. _____ iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Campania, giusto Decreto n° _____ in data _____ (di seguito chiamata per brevità soltanto Associazione);

PREMESSO CHE

- l'art. 7 della L. n. 266/91 (Convenzioni) stabilisce che: "1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
- l'art. 2 della citata legge (Attività di volontariato) stabilisce che "1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
- l'art. 5, comma 1, della citata legge (Risorse economiche) stabilisce che "1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- il Comune di Succivo, con determinazione "dirigenziale" n. ____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione

ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Succivo, nel prosieguo denominato "Ente", come sopra costituito, affida all'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, nel prosieguo denominata "Associazione", come sopra costituita, che accetta, l'espletamento del servizio di volontariato nel territorio comunale relativamente a:

- 1) ausilio alle competenti autorità nelle operazioni di protezione civile quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) prevenzione incendi;
 - b) spegnimento incendi di piccole dimensioni;
 - c) primo soccorso sanitario, in occasione di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere, e varie che si terranno sul territorio;

- d) collaborazioni con il servizio di Polizia locale durante manifestazioni civili e/o religiose che comportano un afflusso straordinario di persone o che espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse;
 - e) smottamenti, frane, allagamenti;
 - f) rischio idrogeologico;
 - g) rischio sismico;
 - h) supporto in emergenza e controllo del territorio in collaborazione con il Comando di Polizia Locale;
- 2) ausilio alla Polizia Locale ed alle FF.OO. in occasione di manifestazioni civili e religiose;
 - 3) collaborazione ad iniziative in materia di educazione ambientale e di sensibilizzazione per il corretto conferimento e gestione dei rifiuti.

Art. 2

La collaborazione sarà prestata dai volontari dell'associazione inseriti in apposito elenco da comunicare all'Ente, ed idonei al servizio oggetto della presente convenzione, le cui eventuali modifiche od integrazioni dovranno essere preventivamente comunicate, per iscritto, al Comune, secondo quanto precisato al successivo art. 6.

L'associazione garantisce la presenza sul territorio comunale di un numero minimo di _____ operatori.

I volontari dell'associazione operano sotto il coordinamento del Responsabile del Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio che provvederà a organizzare il servizio ed all'assegnazione degli addetti, previa comunicazione all'associazione, ed a garantire la gestione amministrativa della documentazione di competenza dei volontari.

All'atto della sottoscrizione della convenzione, l'associazione comunicherà i nominativi dei volontari impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione. In caso di modifiche, da apportare nel prosieguo al suddetto elenco dei nominativi, le stesse diverranno operanti solo dopo che gli uffici Comunali competenti ne avranno ricevuto comunicazione scritta ed avranno espresso il nulla osta. In ogni caso i volontari dovranno possedere i requisiti di idoneità anche morale previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Il referente operativo dell'associazione, responsabile per conto della stessa del buon andamento delle attività previste, è individuato nel sig. _____ nato a _____, residente in _____.

All'occorrenza, l'associazione organizzerà, in collaborazione con organi preposti brevi corsi di aggiornamento per i volontari che parteciperanno alla vigilanza per approfondire la normativa vigente e permettere agli stessi di svolgere un servizio efficiente.

L'espletamento dei servizi previsti dalla presente convenzione, da parte dei volontari non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266.

L'Associazione ha consultato sul sito istituzionale del Comune di Succivo, sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "disposizioni generali"- ulteriore sottosezione "atti generali" il codice di comportamento generale di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e il codice di comportamento interno di cui alla deliberazione n.50 del 16 dicembre 2013 della Giunta Comunale di Succivo ed accetta che la violazione, da parte dei volontari coinvolti in concreto nell'attività derivante dalla presente convenzione, degli obblighi comportamentali compatibili sanciti da detti codici comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto.

Art. 3

Mensilmente al fine di verificare e controllare la qualità e la quantità delle attività svolte dai volontari dell'associazione, il referente operativo presenterà al Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio esaustiva relazione sull'attività svolta nel mese precedente.

L'Ente può effettuare controlli, a mezzo di proprio personale del Settore competente, sullo svolgimento delle attività svolte, allo scopo di verificarne lo svolgimento secondo le disposizioni della presente convenzione. In caso di constatato inadempimento da parte dell'associazione tale da compromettere il buon andamento dei servizi previsti, la convenzione può essere unilateralmente risolta dall'Ente senza termini di preavviso. Uguale facoltà è riconosciuta all'associazione in caso di constatata inadempienza del Comune agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 4

L'associazione si impegna a collaborare con il Comune ad iniziative in materia di educazione ambientale e di sensibilizzazione per il corretto conferimento e gestione dei rifiuti.

Art. 5

L'Organizzazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 6

Il Comune si obbliga a corrispondere all'associazione, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, previa esibizione da parte della stessa delle spese effettivamente sostenute con riferimento all'attività di volontariato prestata, un rimborso spese nella misura massima di € 1.000,00 mensili, ai sensi dell'art. 2 della legge 266/91 per:

- a) copertura assicurativa per infortuni e malattie degli aderenti all'associazione, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 e ss.mm.ii.;
- b) eventuali rimborsi spese per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei volontari;
- c) dotazione per lo svolgimento dei servizi;
- d) rimborsi di altre spese sostenute da parte dei volontari connesse con lo svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pasti-spese di cancelleria-telefoniche e ogni spesa necessaria per l'organizzazione del servizio).

Non verranno rimborsate spese eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7

Per lo svolgimento del servizio, i volontari si avvarranno delle attrezzature, degli equipaggiamenti e dei mezzi, ove necessari, messi a disposizione dall'Associazione e dal Comune;

Art. 8

La presente convenzione esplica efficacia dalla data di stipula ed avrà durata di anni uno. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il Comune di Succivo ha la facoltà di risolvere d'ufficio la presente convenzione, prima della sua naturale scadenza, con preavviso di giorni 15, in caso di avvenuto riesame delle ragioni e dei presupposti di interesse pubblico sui quali si fonda la presente convenzione.

Art. 9

L'attività dell'associazione e dei volontari dovrà in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte II° della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 26/04/1982, con onere a carico della parte che la richiede.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione Nazionale e Regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Art. 11

In caso di controversia sulla interpretazione, applicazione e scioglimento della presente convenzione, il foro competente è il Tribunale di Napoli Nord.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue:

per il Comune di Succivo
Il Responsabile del Settore Vigilanza -Commercio-Ambiente
dott. Antonio Maini

per l'Associazione
Il Presidente